



L'OPINAMENTO DELLE PARCELLE DA PARTE
DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI

MEMORANDUM

**A cura del Gruppo di Studio
Tariffa Professionale**

Componenti

Massimo Mellacina	Consigliere Delegato
Felice Ruscetta	Consigliere Codelegato
Emanuele Veneziani	Consigliere Codelegato
Stefano Dalla Dea	Presidente
Florinda Aliperta	Componente
Umberto Caldari	Componente
Marco Carbone	Componente
Paolo De Mitri	Componente
Salvatore Dieli	Componente
Ermanno Era	Componente
Giancarlo Manzonetto	Componente
Lucio Sanvito	Componente
Andrea Volpe	Componente
Marisa Eramo	Segretario Tecnico

Giugno 2009

L'OPINAMENTO DELLE PARCELLE DA PARTE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI

Premessa

Tra le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine, l'art. 12 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, comma 1, lett. i), elenca quella di "formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione", riproducendo in modo assolutamente conforme quanto in precedenza previsto dagli ordinamenti professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Le numerose richieste giunte dai Consigli degli Ordini territoriali in tema di modalità di rilascio dei citati pareri, inducono a predisporre le presenti note al fine di fornire modalità di comportamento univoche e in linea con la giurisprudenza sull'argomento formatasi sino ad oggi.

Natura del parere di liquidazione

Il parere di liquidazione, stante la natura di ente pubblico non economico dell'Ordine territoriale, costituisce atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi.

Il parere di liquidazione è emesso nell'esercizio di un potere riconosciuto in via esclusiva dalla legge come espressione di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse, esercitate nell'interesse della categoria e dei singoli appartenenti, nonché a tutela dello stesso cliente del professionista, e consiste in una valutazione tecnica da parte di un'autorità istituzionalmente competente a tale adempimento¹.

Il parere di liquidazione è atto idoneo a modificare la situazione giuridica precedente, avendo effetti costitutivi per il professionista richiedente (consentendogli, ad esempio, di promuovere la procedura monitoria ex artt. 633 e 636 c.p.c.) ed è pertanto impugnabile avanti al giudice amministrativo.

Essendo il parere di liquidazione un atto amministrativo la sua adozione avviene nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'art. 2 di tale legge prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione e per gli enti pubblici di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, i procedimenti che devono essere iniziati d'ufficio o che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza di parte. I termini entro i quali i diversi procedimenti devono concludersi, qualora non siano espressamente previsti dalla legge, devono essere individuati attraverso l'adozione di un apposito regolamento dell'Ordine. In caso di mancata adozione del regolamento, il termine entro il quale i procedimenti amministrativi, fra cui quello per il rilascio del parere di liquidazione, devono concludersi è fissato in novanta giorni (art. 2, comma 3, L. 241/1990).

Qualora non si provveda nei termini suddetti si configura un'ipotesi di silenzio-inadempimento ed il professionista interessato potrà rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere una sentenza che accerti l'obbligo dell'Ordine, rinviando allo stesso perché adotti il provvedimento omissivo o affermi l'inesistenza di tale obbligo. Il ricorso può essere proposto, anche senza necessità di diffida dell'Ordine inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno

¹ In tal senso TAR Lombardia con decisione del 6 giugno 1984, n. 138.

dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento. La presentazione del ricorso non esclude la riproponibilità della richiesta di parere di liquidazione.

Efficacia del parere del Consiglio dell'Ordine

Il rilascio del parere di liquidazione del Consiglio dell'Ordine è espressamente previsto dall'art. 2233 cod. civ.² e dall'art. 636 cod. proc. civ.³.

Nel primo caso, il parere reso dal Consiglio dell'Ordine fornisce al giudice gli elementi necessari per esercitare in concreto il potere di determinazione del compenso spettante al professionista, in assenza di accordi fra le parti e di tariffe professionali. Nel secondo caso, invece, il parere di liquidazione deve accompagnare la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per la riscossione di un credito professionale.

Occorre sottolineare che in tale sede il parere di liquidazione è atto necessario e sufficiente per l'inizio del procedimento monitorio, ma non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario, e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari (Cass. Civ. 21 luglio 1960, n. 2038; Cass. Civ. 21 marzo 1983, n. 1977; Cass. Civ. 21 febbraio 1995, n. 1889; Cass. Civ. 7 maggio 1997, n. 3972; Cass. Civ. 19 febbraio 1997, n. 1513; Cass. Civ. 13 novembre 1997, n. 11222; Cass. Civ. 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. Civ. 4 giugno 2001, n. 7487; Cass. Pen. 9 dicembre 2003, n. 12203; Cass. Civ. 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. Civ. 17 marzo 2006, n. 5884).

Le valutazioni dell'Ordine in sede di rilascio del parere di liquidazione

In sede di liquidazione degli onorari vengono in rilievo due distinte problematiche. Ci si chiede se:

1. il Consiglio dell'Ordine sia chiamato ad esprimere un "parere di congruità" sul "quantum" richiesto dal professionista in relazione alla prestazione resa, ovvero se il Consiglio dell'Ordine debba limitarsi ad un mero accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie ed esprimere, dunque, un "parere di conformità";
2. il Consiglio dell'Ordine debba richiedere al professionista copia integrale del fascicolo per esaminare concretamente il lavoro svolto, ovvero se sia sufficiente la predisposizione e la presentazione di una relazione dettagliata dell'attività

² L'art. 2233 cod. civ. così dispone: "Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionalihttp://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=05AC00001934&FT_CID=7488&OPERA=05 - 2.

³ L'art. 636 cod. proc. civ. così dispone: "Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali."

svolta dal professionista.

Al fine di chiarire in modo esaustivo quale debba essere l'esatto contenuto del provvedimento di liquidazione della parcella, sarà utile esaminare la posizione della giurisprudenza.

Esaminando le numerose sentenze della Corte di Cassazione è possibile evidenziare due posizioni difformi in merito al contenuto del parere di liquidazione. Infatti se, da un lato, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il parere di liquidazione non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione della congruità sul quantum (Cass. Civ. 12 marzo 2008, n. 6534; Cass. Civ. 29 ottobre 1992, n. 11765); dall'altro, la stessa Corte ha più volte affermato che il parere dell'organo professionale consiste nel formale controllo della corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di categoria e che il sindacato sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sul corretto adempimento delle stesse e sul valore della controversia compete all'autorità giudiziaria chiamata a dirimere le eventuali controversie (Cass. Civ. 18 febbraio 1967, n. 401; Cass. Civ. 19 maggio 1965, n. 976; Cass. Civ. 20 gennaio 1982, n. 384; Cass. Civ. 30 gennaio 1997, n. 932; Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5321). Tale ultima posizione è sostenuta anche dalla dottrina la quale ha evidenziato che il parere non ha natura decisoria, ma è una delle manifestazioni in cui si esplica la funzione consultiva attribuita agli enti professionali⁴ e che il parere di liquidazione "attesta la verifica della rispondenza alla tariffa professionale delle voci esposte nella parcella e ne comprova la veridicità ed esattezza in quanto rappresenta un formale controllo della corrispondenza delle voci indicate con la tariffa professionale"⁵.

In merito alla seconda questione, come già accennato in precedenza, si osserva che la Corte di Cassazione ha chiarito che nessuna analisi dovrà essere effettuata dal Consiglio dell'Ordine sull'effettivo svolgimento della prestazione e sulla diligenza professionale impiegata, trattandosi di accertamenti riservati esclusivamente alla competenza del giudice nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso. Tale è infatti il parere della Corte di Cassazione, che con sentenza del 20 gennaio 1982 n. 384 ha chiarito che "in tema di prestazioni professionali il Consiglio dell'Ordine non è tenuto nè può svolgere altre indagini sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti nei singoli casi, e sull'esatto adempimento delle stesse, su cui conosce e decide, in caso di controversia e nei limiti delle domande e delle difese, il giudice"

Alla luce di quanto sopra esposto si deve ritenere che il parere di liquidazione delle parcelle è finalizzato all'accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie e che, dunque, il Consiglio dell'Ordine è chiamato ad accertare se il compenso per ciascuna attività professionale dichiarata dal professionista, sia stato correttamente determinato applicando la tariffa professionale.

Al fine di consentire il riscontro della rispondenza della parcella alle previsioni tariffarie, il professionista, nel formulare la richiesta di liquidazione della parcella, deve

⁴ Così L. CARBONE, *La liquidazione della parcella da parte dell'ordine professionale*, in *Gist. Civ.*, 1991, II, pag. 495; C. MAGRONE, *Onorari del procuratore e parere del Consiglio dell'Ordine*, in *Foro it.*, 1968, I, 2518; C. LEGA, *Parere del Consiglio Forense e consulenza tecnica*, in *Guur. It.*, 1963, I, 1, 675.

⁵ Così L. CARBONE, *op. cit.*, pag 497.

fornire al Consiglio dell'Ordine una descrizione dettagliata ed esauriente della prestazione svolta, delle circostanze in cui la stessa è stata resa, dell'importanza delle questioni trattate, nonché del risultato conseguito. Si pone l'accento sulla importanza di tale relazione scritta, in quanto unico documento di cui potrà disporre il Consiglio dell'Ordine per valutare la corretta impostazione della parcella predisposta. Solo avendo a disposizione una dettagliata ed esaustiva descrizione della attività svolta, l'Ordine sarà posto in grado di verificare la corrispondenza della medesima con gli articoli della tariffa professionale, la corretta collocazione degli onorari richiesti all'interno degli scaglioni previsti in funzione del valore della pratica e l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie. In caso contrario sarà possibile che si verifichino ritardi nel rilascio del parere, in quanto sarà necessario chiedere idonee integrazioni.

Per concludere, al fine di agevolare gli Ordini locali nell'attività di asseverazione delle parcelle, si suggerisce di richiedere all'iscritto la seguente documentazione:

- Relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta e delle prestazioni effettuate. Il professionista dovrà specificare esaurientemente i criteri utilizzati per la determinazione dei compensi applicabili ed i motivi che hanno richiesto l'applicazione delle maggiorazioni o riduzioni. Dovrà specificare se gli onorari siano stati preconcordati e in caso affermativo allegare copia dell'accordo sottoscritto dal cliente; se trattasi di accordo verbale dovrà rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Copia della parcella su schema conforme contenente prospetto di raccordo in cui sono riportati gli articoli della tariffa applicati, la descrizione della prestazione, la base di calcolo (valore della pratica, il tempo impiegato, le pagine/i fogli), gli importi dei rimborsi spese, indennità ed onorari calcolati.

Esaminata la domanda di liquidazione, qualora il Consiglio ritenga opportuno ottenere chiarimenti e precisazioni invierà apposita richiesta scritta al professionista.

Si fa altresì notare che qualora esista un mandato scritto con corrispettivo determinato, il recupero del credito potrebbe avvenire anche sulla base dei presupposti di cui al n. 1), comma 1 dell'art 633 cod. proc. civ., laddove è prevista la pronuncia di ingiunzione di pagamento se il diritto è fatto valere da prova scritta. In tale ipotesi, non ricorrendo le condizioni di cui al citato art. 636 cod. proc. civ., verrebbe di fatto ad essere superata la necessità del rilascio del parere di liquidazione.

**MODELLO PER LA RICHIESTA DI PARERE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI
ONORARI**

(Luogo e data)

Marca da bollo Euro 14,62

Spett.le
ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI _____
(indirizzo)

Il/La _____ sottoscritto/a _____ Codice
fiscale..... partita iva con studio in via
.....
tel..... fax..... cellulare

e-mail..... iscritto/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, Sezione A/B, di codesto Ordine al numero..... proveniente
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti/Collegio dei Ragionieri

CHIEDE

secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lett. i) dell'Ordinamento
Professionale approvato con D.Lgs. 139 del 28 giugno 2005, la liquidazione dei seguenti
compensi (*indicati al lordo di eventuali acconti versati e al netto dell'Iva e di altri importi dovuti per
legge e determinati come descritto nella parcella redatta su schema conforme allegato*)

Onorari	€.....
Rimborsi di spese ex art. 18 T.P.	€.....
Indennità ex art. 19 T.P.	€.....
Totale	€.....

relativi alle prestazioni svolte nei confronti di _____, via
_____, città _____, prov _____, indicati nella parcella
allegata, emessa in data _____

- dallo scrivente _____
con domicilio in via _____
cap _____ Città _____
C.F. _____
- dallo studio associato _____
con domicilio in via _____
cap _____ Città _____
C.F. _____

DICHIARA

- sotto la propria responsabilità civile e penale che le informazioni relative alle prestazioni effettuate, indicate nella relazione illustrativa sull'attività svolta, corrispondono al vero;
- alla data di effettuazione delle prestazioni oggetto della parcella era iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di _____/al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di _____/all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____
- *(solo nel caso la prestazione sia stata effettuata da studio associato, altrimenti omettere)* sotto la propria responsabilità che non è stata chiesta da parte del sottoscritto/a e/o di altro associato dello Studio con sede in..... al proprio rispettivo Ordine di appartenenza, alcun parere di liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali oggetto della presente domanda.

PRENDE ATTO CHE

- occorre versare oltre ai diritti di segreteria €. per istruzione della pratica all'atto della richiesta del parere, anche il __%, con il minimo di €., dell'importo liquidato non appena verrà comunicata la delibera del Consiglio dell'Ordine
- la liquidazione dei compensi è al lordo di eventuali acconti versati e al netto dell'Iva e di altri importi dovuti per legge.

ALLEGA

1. relazione illustrativa sull'attività svolta *(vedi allegato)*;
2. parcella già inviata al cliente;
3. parcella redatta su schema conforme *(vedi allegato)*;
4. attestazione del versamento dei diritti;
5. marca da bollo da applicare al certificato di liquidazione

Data.....

Firma.....

Il sottoscritto con la presente richiesta di liquidazione degli onorari, si assume le responsabilità civili e penali nel caso avesse dichiarato prestazioni professionali non svolte o mendaci.

Data.....

Firma.....

**ALLEGATO 1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ATTIVITA' SVOLTA PER IL RILASCIO DEL
PARERE DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI**

[relazionare sull'attività svolta dovranno essere fornite dettagliate ed esaurienti informazioni in relazione:

- ✓ *Oggetto e obiettivi dell'incarico conferito*
- ✓ *In caso di "Onorario Preconcordato" ex art. 22 T.P., attestazione dell'esistenza di un accordo sul compenso da applicare*
- ✓ *Durata dell'incarico: data iniziale e finale*
- ✓ *Descrizione dello svolgimento della pratica*
- ✓ *Eventuale supporto fornito dal cliente ex art. 15 T.P.*
- ✓ *Risultato economico dell'attività svolta ed eventuali vantaggi anche non patrimoniali ottenuti dal cliente ex art. 3 T.P.*
- ✓ *Incarico non giunto a compimento e eventuali motivazioni ex art. 13 T.P.*
- ✓ *Motivazioni atte a supportare la richiesta di onorari superiori al minimo ex art. 3 T.P.*
- ✓ *Motivazioni atte a supportare la richiesta di applicazione di maggiorazioni o riduzioni ex art. 3, 5, 6 T.P.*
- ✓ *Altre osservazioni, documenti, attestazioni o elementi per la migliore identificazione delle prestazioni eseguite e del calcolo degli onorari e di tutti gli elementi utili per la concreta determinazione degli onorari ed in particolare:*
 - *Espressa indicazione del Valore della Pratica ex art. 4 T.P.*
 - *Articolo, comma, tabella, lettera, punto, numero*
 - *Numero di ore impiegate, numero di pagine, fogli, ecc.*
 - *In caso di rimborso spese ex art. 18 allegare la stampa della pagina internet www.aci.it sezione "servizionline-costikilometrici" e per la distanza percorsa la stampa della pagina internet www.viamichelin.it sezione "itinerari"*
 - *In caso di applicazione ex art. 16 di altra tariffa professionale allegare un estratto della stessa]*

Il sottoscritto con la presente relazione illustrativa, allegata alla richiesta di liquidazione degli onorari, si assume le responsabilità civili e penali nel caso avesse dichiarato prestazioni professionali non svolte o mendaci.

Data.....

Firma.....

ALLEGATO 3. PARCELLA REDATTA SU SCHEMA CONFORME
Allegato alla domanda del/...../.....

presentata dall'iscritto:

cognome _____ nome _____ nei confronti
di _____ per un importo complessivo di €

indicare tutti gli elementi utili per la concreta determinazione degli onorari ed in particolare:

- *Valore della Pratica*
- *Articolo, comma, tabella, lettera, punto, numero*
- *Numero di ore impiegate, numero di pagine, fogli, ecc.*
- *In caso di rimborso spese ex art. 18 T.P. allegare la stampa della pagina internet www.aci.it sezione "servizionline-costikilometrici" e per la distanza percorsa la stampa della pagina internet www.viamichelin.it sezione "itinerari"*
- *In caso di applicazione ex art. 16 T.P. di altra tariffa professionale allegare un estratto della stessa*

Riferimenti tariffa				Descrizione dell'attività svolta, dei rimborsi spese, delle indennità e delle richieste di maggiorazione	Valore della pratica	Aliquota applicata	Ore	Pagine o quadri	Indennità	Onorari graduali	Onorari specifici	Rimborso spese di viaggio o soggiorno
Articolo	Comma	Tab.	Let.									

RIEPILOGO DELLA PARCELLA

Onorari graduali	€
Onorari specifici	€
TOTALE ONORARI	€
Maggiorazione art.23 T.P.	€
Rimborsi di spese	€
Indennità	€
TOTALE COMPENSI	€

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI _____

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in _____ presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è riunita la Commissione per la liquidazione delle parcelle per la formulazione del parere circa la liquidazione della parcella emessa il _____ dall'iscritto all'Ordine Dott. / Rag. _____, nell'interesse proprio o dello _____ Studio _____ Associato _____ per prestazioni svolte a favore di _____ per _____ come da domanda presentata in data _____ prot. n. _____.

Sono presenti i signori:

_____ Presidente
 _____ Segretario
 _____ Relatore
 _____ Membro

La Commissione, esaminata la predetta parcella, nella quale sono esposte:

per rimborso spese	€ _____
per indennità	€ _____
per onorari	€ _____
per maggiorazioni ex art. 23	€ _____
TOTALE COMPENSI	€ _____

sentito il relatore, nonché preso atto delle prestazioni svolte quali indicate nella parcella e nei documenti prodotti;

Ritenuto che le prestazioni predette rientrano nella previsione di cui agli artt. _____ della T.P.,

ritenuto inoltre che (*se necessario dovrà farsi menzione delle ragioni che giustificano l'applicazione dei massimi o dei minimi*) _____

_____ formula al Consiglio il parere

che la parcella di cui sopra possa essere così liquidata:

per rimborso spese	€ _____
per indennità	€ _____
per onorari	€ _____
per maggiorazioni ex art. 23	€ _____
TOTALE COMPENSI	€ _____

Oltre al 4% Cassa Previdenza, IVA e spese anticipate.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE DELL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI _____**

Marca da bollo Euro 14,62

(Luogo e data)

Prot. n. _____

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____

VISTA

la richiesta per la liquidazione della parcella presentata in data _____ dal dott. / Rag. _____, domiciliato _____ C.F. _____, nell'interesse

- ✓ Proprio
- ✓ Dello studio associato _____
domiciliato in via _____
Cap _____ Città _____
C.F. _____

CONSIDERATE

le prestazioni professionali svolte a favore di _____, quali risultano dalle dichiarazioni del richiedente e dalla loro descrizione contenuta nell'allegata parcella redatta su schema conforme,

CERTIFICA

a norma dell'art. 12, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che il Consiglio dell'Ordine ha liquidato i compensi in complessivi

€ _____ (_____)

Oltre al 4% Cassa di Previdenza, IVA e spese anticipate, di cui ha diritto per rivalsa, salvo deduzioni di eventuali acconti ricevuti.

Tutte le liquidazioni dell'Ordine sono basate unicamente sui dati forniti dal professionista senza entrare nel merito dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e/o del successivo risultato che ne è derivato al cliente.

Il Presidente